



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 1219 DEL 05-02-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/tg

Roma, 5 febbraio 2009
Informativa 8/09

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Caro Presidente,

ho il piacere di informarTi che il 22 gennaio u.s. è stato siglato l'accordo tra CNDCEC e Borsa italiana, che Ti allego, che mira a formare gli iscritti sulle problematiche relative al ricorso al capitale azionario e sul ruolo del professionista nel processo di quotazione in Borsa, sensibilizzando le imprese sull'opportunità della quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

La collaborazione tra Cndcec e Borsa Italiana riserva un ruolo strategico alla formazione e specializzazione in materie finanziarie di iscritti alla sezione A dell'Albo. A tal fine si prevede l'organizzazione congiunta di specifici corsi di specializzazione in tema di processi di quotazione, analisi finanziaria, risk management e governance societaria, tali da garantire, pur nell'assoluta libertà di mercato, adeguati standard qualitativi e professionali ed essere punto di riferimento sia nel processo di quotazione e post-quotazione sia nella governance societaria.

Il Consigliere nazionale delegato all'area di Finanza Aziendale, dott. Marcello Danisi, è responsabile del coordinamento di tutte le iniziative che derivano da tale accordo.

Un cordiali saluto

Claudio Siciliotti



Accordo

TRA

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC") - con sede legale in Roma alla Piazza della Repubblica n° 59, partita IVA 09758941000, nella persona del suo Presidente Claudio Siciliotti,

E

Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana") con sede legale in Milano alla Piazza degli Affari n° 6, partita IVA 12066470159, nella persona del suo Amministratore Delegato Massimo Capuano,

PREMESSO CHE

Il CNDCEC, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 139/2005, ha tra le proprie attribuzioni quelle di:

- rappresentare istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- coordinare e promuovere l'attività degli Ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Lo sviluppo economico del Paese, dei vari distretti industriali e delle singole aziende sarebbe favorito da una maggiore propensione alla quotazione in Borsa delle aziende italiane. La quotazione in Borsa è in tutti i Paesi sinonimo di crescita, competitività, salute e dinamicità del sistema economico-finanziario e del tessuto industriale. Inoltre, la quotazione consente di raccogliere risorse ingenti, abbracciando un progetto globale di crescita dimensionale, culturale, credibilità, visibilità e prestigio.

Gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, ed in particolare gli **Iscritti nella sezione A dell'Albo** (di seguito "Iscritti"), cui si applica il presente accordo, rappresentano per il sistema produttivo un punto di riferimento essenziale nel percorso di crescita e ciclo di sviluppo delle imprese italiane.

Nel corso degli anni Borsa Italiana e alcuni Ordini territoriali:

- hanno collaborato di concerto alla realizzazione di numerose iniziative di comune interesse;
- condividono un sistema integrato di obiettivi legati allo sviluppo del sistema industriale e finanziario italiano, quali:
 - accelerare la crescita delle imprese e migliorarne la competitività,
 - incentivare l'adozione di sistemi manageriali e di controllo adeguati alle crescenti sfide competitive,
 - incoraggiare il ricorso al capitale di rischio quale strumento di finanziamento, sviluppo e agevolazione dei processi di passaggio generazionale.

Il CNDCEC, nell'ambito delle proprie aree di attività, ha istituito una specifica area relativa al settore Finanza Aziendale istituendo apposite commissioni di studio.

Quanto sopra premesso, il CNDCEC e Borsa Italiana stipulano il presente

ACCORDO (di seguito, "Accordo")

al fine di:

- formare e informare gli Ordini territoriali, gli iscritti e gli altri soggetti interessati, di volta in volta individuati, su tematiche di interesse comune, in particolare collegate al ricorso al capitale azionario e al ruolo del professionista nel processo di quotazione;
- sensibilizzare le imprese sull'opportunità del ricorso al capitale di rischio e, in particolare, della quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana;
- valorizzare le eccellenze professionali e imprenditoriali del sistema Italia nel suo complesso in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 1 – Finalità della collaborazione

Il CNDCEC e Borsa Italiana concordano nell'opportunità di avviare una collaborazione finalizzata a realizzare un progetto che si articola nelle seguenti aree di lavoro:

1. fornire agli Ordini territoriali di volta in volta individuati servizi di "education" che possano prevedere l'attribuzione di crediti formativi attraverso dei programmi di training sul ruolo degli Iscritti nella fase di avvicinamento alla quotazione nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nel processo di quotazione e nell'affiancamento post quotazione;
2. promuovere congiuntamente la quotazione nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e il ruolo degli Iscritti nell'ambito del processo di quotazione;
3. creare un programma di collaborazione con Borsa Italiana finalizzato al supporto degli Iscritti nella valutazione dell'opportunità e delle modalità della quotazione delle società clienti;
4. avviare gruppi di lavoro congiunti, valutare forme di reciproca informazione e coinvolgimento circa iniziative assunte o che si assumeranno, nell'ambito delle rispettive competenze e su tematiche di interesse comune;
5. a seguito di specifici corsi di specializzazione nelle materie finanziarie in tema di processi di quotazione, analisi finanziarie, risk management e governance societaria, promuovere e gestire la formazione di un apposito "Elenco" di Iscritti specializzati che possano garantire, pur nell'assoluta libertà di mercato, adeguati standard qualitativi e professionali ed essere punto di riferimento sia nel processo di quotazione e post-quotazione sia nella governance societaria; la loro identificazione avverrà ad opera del CNDCEC.

Borsa Italiana e CNDCEC si riconoscono quali unici riferimenti per le attività previste nel presente Accordo.

Responsabili del coordinamento delle iniziative, della gestione dei progetti formativi e della tenuta dei rapporti di cui al presente Accordo, sono:

- per il CNDCEC il consigliere delegato all'area Finanza Aziendale,
- per Borsa Italiana, il responsabile Continental Europe, Primary Markets.

Articolo 2 – Norme regolatrici dell'Accordo

Le clausole del presente atto ed i suoi eventuali allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Borsa Italiana e il CNDCEC.

Articolo 3 – Durata ed Efficacia

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di stipula e durata sino al 31 dicembre 2010, e da tale data si rinnoverà tacitamente di anno solare in anno solare salva la possibilità per ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R, da spedire almeno 3 (tre) mesi prima della data di efficacia del recesso.

Articolo 4 - Impegni specifici di Borsa Italiana nei confronti del CNDCEC

Borsa Italiana si impegna a conseguire le finalità previste all'art.1 ed inoltre a:

1. fornire supporto informativo continuativo alle persone incaricate di svolgere il coordinamento a livello nazionale: materiale informativo sui mercati, aggiornamenti sulle ultime operazioni, statistiche periodiche, informazioni di tipo qualitativo e supporto telefonico;
2. fornire training specifico alle persone responsabili del progetto su tematiche relative alla quotazione o su altre tematiche giudicate di interesse dalle medesime;
3. ospitare presso la propria sede in Piazza degli Affari un evento nazionale organizzato congiuntamente da Borsa Italiana e dal CNDCEC finalizzato al coordinamento degli Ordini territoriali sui temi della quotazione in Borsa e più in generale su temi di interesse comune di volta in volta concordati;
4. partecipare con i propri rappresentanti agli eventi territoriali e/o settoriali di presentazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana che verranno congiuntamente selezionati e programmati;
5. mettere a disposizione i propri esperti per partecipare ai gruppi di lavoro congiunti che tratteranno tematiche di interesse generale;
6. creare una sezione dedicata del proprio web site destinata ad accogliere le informazioni di interesse comune, materiale informativo elaborato dal CNDCEC e sul ruolo degli Iscritti nei processi di quotazione e nella governance successiva delle società quotate nonché l'Elenco di cui al precedente art. 1 n°5;
7. proporre iniziative formative su tematiche di interesse comune, prevedendo, dove opportuno, anche il coinvolgimento dei Partner Equity Markets di Borsa Italiana.

Borsa Italiana si impegna a divulgare il presente Accordo ai propri contatti operativi e nelle manifestazioni pubbliche e seminariali organizzate insieme al CNDCEC in esecuzione del presente Accordo.

Borsa Italiana, prende atto del fatto che il logo e l'indicazione del ruolo del CNDCEC non possono essere utilizzati, al di fuori delle iniziative collegate al presente Accordo di collaborazione, senza il preventivo consenso scritto del CNDCEC.

Il presente Accordo non comporta alcun altro obbligo o onere finanziario per Borsa Italiana.

Articolo 5 - Impegni specifici del CNDCEC nei confronti di Borsa Italiana

Il CNDCEC si impegna a conseguire le finalità previste all'art.1 ed inoltre a:

1. realizzare eventi dedicati ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, con particolare riferimento al mercato AIM Italia;
2. offrire supporto logistico per gli eventi territoriali organizzati da Borsa Italiana e CNDCEC in collaborazione con i singoli Ordini territoriali;
3. realizzare iniziative formative pianificate;
4. creare una sezione dedicata del proprio web site destinata ad accogliere le informazioni di coordinamento degli Ordini territoriali e contenente materiale informativo sui mercati e processi di quotazione;
5. creare una rubrica dedicata ai temi della quotazione nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana all'interno del proprio web site e/o delle pubblicazioni del CNDCEC.

Il CNDCEC, nelle forme che di volta in volta riterrà adeguate, si impegna a coinvolgere Borsa Italiana nei lavori posti in essere dalle proprie commissioni di studio e ad invitare alle riunioni delle menzionate commissioni i rappresentanti che Borsa Italiana vorrà nominare.

Il CNDCEC si impegna a divulgare il presente Accordo ai propri contatti operativi e nelle manifestazioni pubbliche e seminariali aventi ad oggetto il contenuto del presente Accordo.

Il CNDCEC prende atto del fatto che i marchi di società appartenenti al London Stock Exchange Group, fra cui Borsa Italiana, non possono essere utilizzati, al di fuori delle iniziative collegate al presente Accordo di collaborazione, senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo titolare del marchio.

Il presente Accordo non comporta alcun altro obbligo o onere finanziario per Borsa Italiana.

Articolo 6 – Tavolo tecnico

Per le finalità di cui al presente Accordo, le Parti convengono di istituire un apposito Tavolo tecnico allo scopo di affrontare le questioni ritenute rilevanti e meritevoli di analisi congiunta e di individuare le modalità per dare attuazione all'intesa raggiunta.

Il Tavolo tecnico definisce un programma di massima delle attività da svolgere e si riunisce con cadenza almeno trimestrale, fatte salve le urgenze che dovessero manifestarsi e che le Parti potranno reciprocamente segnalare.

Per l'approfondimento di specifici temi, ai lavori del Tavolo tecnico potranno essere invitati autorevoli e competenti soggetti esterni, indicati dalle Parti.

Articolo 7 – Aggiornamento e Revisione

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta.

Articolo 8 – Riservatezza

Tutte le informazioni di cui una Parte abbia accesso relativamente all'altra e che abbiano natura confidenziale, in quanto così definita da tale altra Parte o per loro natura, non potranno essere rivelate a terzi, se non previo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare anticipatamente per iscritto annunci, comunicati o altre comunicazioni a terzi che abbiano ad oggetto o si riferiscano direttamente o indirettamente al presente Accordo o agli obblighi in esso contenuti.

Articolo 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esistenza, efficacia, validità o esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il presente Accordo viene redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 22 gennaio 2009

CNDCEC
Claudio Siciliotti
Presidente



BORSA ITALIANA
Massimo Capuano
Amministratore Delegato

